

recourant, peu versé en affaires, risquait fort de ne pas prêter une attention suffisante. Elle aurait dû ou mettre cette clause en évidence par des moyens typographiques appropriés ou en signaler l'existence au recourant lors de la conclusion du contrat. Or elle n'a fait ni l'un ni l'autre. L'art. 12 des conditions générales n'est mis en relief ni par la place qu'il occupe, ni par des caractères d'impression spéciaux, ni même par un titre en précisant l'objet et, d'autre part, dans sa réponse l'intimée n'a pas contredit les déclarations du recourant qui affirme que le représentant du Mercure ne lui a pas laissé le temps de lire les conditions générales et n'y a fait aucune allusion. Etant donné les circonstances particulières de la cause, on doit donc admettre que la signature du formulaire de contrat par le recourant n'a pas impliqué renonciation de sa part au for de son domicile et que par conséquent il ne saurait être assigné devant les tribunaux genevois.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l'assignation du recourant devant le Tribunal de première instance du canton de Genève est annulée.

VIII. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE

DROIT DE TIMBRE FÉDÉRAL

9. Sentenza 10 febbraio 1923 nella causa Polus S. A. contro Ticino.

Non è lecito sottoporre a bollo proporzionale cantonale il verbale di un'assemblea degli azionisti relativo all'aumento del capitale. — Art. 2 legge fed. 4 ott. 1917 sulle tasse di bollo; Art. 2 legge ticinese 29 ott. 1891 sui prezzi della carta bollata e relativa ordinanza 27 marzo 1918 del Consiglio di Stato ticinese.

A. — L'art. 2 della legge ticinese 29 ottobre 1891 sui prezzi della carta bollata dispone: « Le copie degli » atti notarili da insinuarsi all'archivio devono essere » stese in carta da bollo proporzionale al loro valore » (1‰).

L'ordinanza 27 marzo 1918 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino tendente alla coordinazione delle leggi cantonali colla legge federale sulle tasse di bollo 4 ottobre 1917, premesso, sotto la lettera B, che « ri- » mangono soggetti alla tassa di bollo cantonale tutti » gli atti contratti ed allegati e documenti che per le » attuali leggi cantonali sono soggetti al diritto di bollo », specifica sotto la lettera d 2 quanto segue: « Devono » essere stese in carta da bollo proporzionale in ragione » dell' 1‰ o frazione di mille..... 2° le copie degli » istrumenti notarili da presentarsi all'archivio, all'uffi- » zio del registro e da destinarsi alle parti. »

D'altro canto, la legge federale 4 ottobre 1917 (cfr. anche art. 41 bis i. f. CF) sulle tasse di bollo prescrive al suo art. 2°: « Se in conformità della presente legge » un documento è gravato di tassa o ne è dichiarato » esente, i Cantoni non possono colpire di tassa da bollo

» o di registro il documento stesso, nè altro documento » che si riferisce al medesimo rapporto giuridico. »

Tra gli atti o documenti sottoposti alla tassa da bollo federale, la legge (art. 17) enumera le azioni delle società anonime stabilite in Svizzera.

B. — Con risoluzione dell'assemblea degli azionisti del 10 gennaio 1922, la S. A. Polus in Balerna aumentava il suo capitale sociale da 500,000 fchi. a fchi. 1,400,000. Nel verbale dell'assemblea, redatto da pubblico notaio in forma di istromento, è specificato che l'aumento del capitale sarà effettuato mediante emissione di 1000 nuove azioni ordinarie di fchi. 500 e di 1600 privilegiate di fchi. 250 cadauna. Copia di siffatto verbale venne in seguito insinuato dal notaio all'ufficio del registro del commercio per l'iscrizione dell'aumento del capitale utilizzando per la copia stessa carta bollata da fco. 1. A norma della legge notarile ticinese, altra copia dell'atto dovette venir insinuato all'archivio notarile, utilizzando anche questa volta carta bollata da fco. 1 (tre fogli). Ma l'archivista applicò un supplemento di bollo di fchi. 899, ritenendo l'istromento soggetto al bollo proporzionale.

C. — Da questo provvedimento la Polus ricorse al Consiglio di Stato chiedendo che, in applicazione dell'art. 2 della legge federale precitata 4 ottobre 1917, l'atto in questione venisse esonerato dal bollo proporzionale e le venisse quindi restituito il supplemento di bollo di fchi. 898 nel frattempo pagato.

D. — Con risoluzione 14 settembre 1922 il Consiglio di Stato respinse il gravame allegando in sostanza: l'archivio notarile è un istituto cantonale destinato unicamente alla conservazione dei rogiti e la legge cantonale (v. sotto A più sopra) prescrive che le copie destinate all'archivio devono essere fatte su carta da bollo proporzionale al valore. L'obbligo del bollo proporzionale non è dunque altro che il corrispettivo della prestazione dello Stato per la responsabilità della

conservazione degli atti e per le spese di organizzazione dell'archivio. Questo compenso non è vietato dalla legge federale sulla carta da bollo.

E. — Da questa risoluzione la Polus ricorre al Tribunale federale con gravame di diritto pubblico interposto nei termini e modi di legge.

Degli argomenti della ricorrente e dei motivi della risposta del Consiglio di Stato si dirà, per quanto occorra, nei seguenti considerandi.

Considerando in diritto :

1° — Sostiene in sostanza la ricorrente le tesi seguenti :

a) che la legislazione cantonale non permette l'applicazione del bollo proporzionale alla copia di atti della natura di quello in discorso ;

b) che, ad ogni modo, la decisione governativa querelata è inconciliabile coll'art. 2 della legge federale sul bollo 4 ottobre 1917 (v. lett. A).

Sotto l'aspetto del primo argomento, il ricorso riveste il carattere di un gravame di diniego di giustizia per arbitraria applicazione della legge cantonale sul bollo ; sotto il secondo, il ricorso lamenta una violazione della legge federale precitata e propugna — ciò che è indiscusso — la prevalenza del diritto federale di fronte al diritto cantonale (art. 3 e 2 disposizioni transitorie CF).

2° — Esaminato il ricorso entro questi limiti, occorre brevemente osservare :

a) L'addebito che la querelata decisione sia inconciliabile col diritto cantonale stesso è manifestamente infondato. Il tenore non dubbio dei disposti precitati della legge cantonale del 1891 e dell'ordinanza 27 marzo 1918, non lascia sussistere dubbio che il legislatore ticinese ha inteso sottoporre al bollo cantonale proporzionale un atto della natura di quello in discorso. Che il contenuto di quest'atto, redatto in forma di istromento, costituisca o meno un contratto o sia

invece un semplice processo verbale di un' assemblea, non monta, poichè la legge cantonale non fa dipendere l'obbligo alla tassa proporzionale dal contenuto dell'atto, sebbene dalla sua forma (istromento notarile), premessa l'obbligazione di deporlo all'archivio; la quale, nel caso concreto, non viene neanche contestata.

b) Fondato appare invece l'addebito dedotto dalla legge federale 4 ottobre 1917.

Non è contestabile infatti nè è contestato, che i titoli da emettersi in base all'aumento del capitale risolto dall'assemblea della Polus il 20 gennaio 1922 non rientrano nel novero di quelli che la legge federale assoggetta al bollo. Si tratta di azioni, cioè di valori previsti dall'art. 17 di detta legge. Ora l'art. 2, dichiarando che, quando un titolo è gravato dalla tassa federale, non solo esso è esente da tassa cantonale, ma deve esserne esente ogni altro documento che si riferisce al medesimo rapporto giuridico, tutta la questione sta nel sapere, se il processo verbale dell'assemblea in discorso sia un documento « riferentesi » al medesimo rapporto giuridico di quello che concerne l'aumento del capitale azioni e l'emissione di nuovi titoli.

La risposta non può essere dubbia. L'istromento in questione costituisce non solo la documentazione di quell'operazione, ma ne forma la base legale, poichè, secondo il decreto federale 8 luglio 1909 in modificazione dell'art. 618, 619, 624 e 664 CO, le deliberazioni di un'assemblea di azionisti concernenti la modificazione dello statuto devono risultare da atto pubblico. E quindi fuori di dubbio che l'istromento in discorso si « riferisce » al medesimo rapporto giuridico dal quale l'emissione delle nuove azioni, sottomesse alla tassa di bollo federale, trae la sua origine.

Questo concetto è chiaramente espresso nella circolare 20 febbraio 1918 del Consiglio federale al Governi cantonali concernente l'applicazione delle legge federale 4 ottobre 1917, nella quale viene detto: « Il

» contratto sociale di una società anonima e l'azione
 » stessa si riferiscono al medesimo rapporto giuridico
 » e sul medesimo rapporto giuridico si basa il credito
 » dell'azionista, di cui fa fede la cedola di dividendo;
 » tanto il contratto sociale che la cedola di dividendo
 » sono esenti dall'imposizione di qualsiasi tassa cantonale
 » sis di bollo sia di registro. » (FO fed. ed. it. 1918 I p. 527.) Che, nel caso in esame, non trattisi di contratto concernente la costituzione di una società anonima, ma della modificazione dello statuto, non monta, poichè la legge equipara i due atti per quanto concerne la loro forma e tanto l'uno come l'altro si riferiscono alla emissione di titoli soggetti alla tassa federale.

3° — Indarno il Consiglio di Stato obietta che nel caso in esame non si tratta di una tassa e imposta indiretta propriamente detta, ma di un emolumento amministrativo, vale a dire di un compenso e di un corrispettivo per la responsabilità che lo Stato incorre assumendo la conservazione nell'archivio degli istromenti notarili e per le spese di organizzazione di quell'istituto. L'argomento non vale. L'enormità stessa del cosiddetto compenso (che può raggiungere, come nella fattispecie, somma affatto cospicua) e la circostanza che esso è proporzionale al valore, dimostrano l'inermità dell'argomentazione. In realtà, si è di fronte ad una vera tassa di bollo sul valore, cioè ad un'imposta indiretta, che la legge federale ha avvocato a sè, vietandola ai Cantoni.

4° — Da questo motivo risulta che il ricorso deve essere ammesso.

Occorre tuttavia osservare, che la legge federale non vieta all'autorità cantonale di riscuotere un modesto emolumento o compenso per le loro prestazioni di iscrizione o di registro. Ciò vale in genere per ogni prestazione amministrativa e deve valere anche in specie per riguardo all'obbligo dell'iscrizione a registro o del deposito di certi documenti agli archivi cantonali

(cfr. lett. A cif. 4 della precitata circolare federale 20 febbraio 1918, FOF 1918 I p. 529). Ne segue che il ricorso non può essere ammesso se non colla riserva, che lo Stato del Cantone Ticino, tenuto a restituire alla ricorrente la somma di fchi. 899 percepita a titolo di tassa di bollo, avrà la facoltà di ritenersene un modesto importo (di qualche franco o, al più, di una diecina di franchi) a titolo di compenso per la conservazione del documento all'archivio e relative spese: a meno che lo Stato non voglia considerare come corrispettivo sufficiente l'importo della carta da bollo già utilizzata per il documento in questione.

Il tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi (considerando 4°).

B. EXPROPRIATIONSRECHT EXPROPRIATION

10. Arrêt du 3 février 1923 dans la cause **Bory frères** contre **Chemins de fer fédéraux**.

Art. 23 de la loi fédérale sur l'expropriation:

1. Conditions de recevabilité du procès direct.
2. Conditions d'applicabilité de l'art. 23: La portée de cette disposition ne s'étend pas aux conséquences dommageables de la situation de fait créée par l'existence d'un plan d'entreprise *avant* qu'il soit dûment publié.
3. Calcul de l'indemnité annuelle lorsque l'entrepreneur tarde à donner suite au projet d'expropriation publié.

A. — Bory frères sont propriétaires de deux parcelles de terrain sises dans la commune du Petit-Saconnex, soit de la parcelle N° 3408 du cadastre, d'une contenance de 1 hect. 2 ares et 31 m² et de la parcelle N° 4878, d'une contenance de 1 hect. 3 ares et 1 m². Séparées par le chemin communal des Ouches, elles ont une forme

rectangulaire et sont limitées au nord-ouest par le chemin d'Aire à Châtelaine, la parcelle 3408 touchant au nord-est la ligne du chemin de fer de Lyon à Genève du P. L. M. La parcelle 4878 est grevée: a) d'une servitude de canalisation; b) d'une servitude suivant laquelle il ne pourra être exercé aucune industrie dont le bruit ou l'odeur pourrait constituer pour le voisinage une incommodité sérieuse, au profit de la parcelle 3910 du Petit-Saconnex; c) d'une servitude portant interdiction de certaines industries, au profit de la parcelle 3452 du Petit-Saconnex.

La propriété des frères Bory est touchée par le tracé du projet de la ligne de raccordement Genève-Cornavin et Eaux-Vives, des C. F. F. Le projet, qui a déjà subi des modifications, n'est pas encore approuvé par les autorités fédérales, et aujourd'hui encore il n'existe pas de plan définitif.

Le 10 août 1917, la Direction du 1^{er} arrondissement des C. F. F. a communiqué au Conseil d'Etat de Genève le plan de situation de la ligne de raccordement. Dans la lettre d'envoi elle précisait comme suit le but de cette communication: « En vous soumettant ce projet de raccordement, nous vous prions de nous faire parvenir votre avis ainsi que celui du Grand Conseil. » Le plan soumis à l'Etat de Genève prévoyait sur la propriété Bory une expropriation beaucoup plus restreinte que ce n'est le cas actuellement dans le plan déposé en mars 1920. Sur la parcelle 3408 un solde de forme régulière et en bordure de route, de plus de 4000 m² restait disponible. Quant à la parcelle 4878, elle n'était touchée que dans un angle où la ligne passait en tunnel. Par lettre du 27 novembre 1917, le Conseil d'Etat a avisé les C. F. F. de l'approbation du projet pour la partie comprise entre le Rhône et la gare des Eaux-Vives. La propriété Bory se trouve dans la partie non approuvée, et les plans parcellaires de situation soumis à l'enquête d'expropriation en mai 1918 ne la concernaient pas.